

LIVELLI I – III

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA

LIVELLI I - III

TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI RICERCATORI TECNOLOGI

Il Presidente dell'OGS ha convocato i rappresentanti delle OO.SS. di seguito precisate:

- FLC CGIL
- FIR CISL
- UIL PA - UR
- USI RdB-Ricerca
- UNIRI EX ANPRI

per una serie di riunioni sindacali aventi ad oggetto la definizione dei criteri generali per la corresponsione dei compensi connessi al trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli dal I al III secondo quanto previsto nelle disposizioni contrattuali di riferimento.

A conclusione della trattativa sindacale

tra

l'Amministrazione dell'OGS, rappresentata dal Presidente in carica, prof. Iginio Marson e dal Direttore Generale dott. Tiziana Maier

e

i rappresentanti delle OO.SS.

- FLC CGIL
- FIR CISL
- UIL PA – UR

tra


l'Amministrazione dell'OGS, rappresentata dal Presidente in carica, prof. Iginio Marson e dal Direttore generale dott. Tiziana Maier

ed

il rappresentante dell'OS.

- USI RdB-Ricerca

le parti sottoscrivono l'ipotesi di contratto collettivo decentrato quale risultante nel testo allegato, che verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dell'OGS in applicazione dell'art. 29, comma 3 CCNL 2002-2005 e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 33, comma 5, Legge finanziaria per il 2003.



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA COLLETTIVA

Livelli I - III

TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI RICERCATORI TECNOLOGI

Premesso

- che in data 21.02.02 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca, per il quadriennio 1998 - 2001 e per i due bienni economici 1998 - 1999, 2000 - 2001;
- che in data 07.04.2006 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca, per il quadriennio normativo 2002 -2005 e per i due bienni economici 2002 – 2003 e 2004 - 2005;
- che l'ultimo contratto collettivo stipulato tra le parti avente ad oggetto la disciplina generale del trattamento accessorio livelli I – III è stato stipulato il 26.07.2004, integrato da successivi specifici accordi;
- che l'art. 19 del nuovo CCNL del comparto ricerca (Attività per prestazioni a committenti esterni) prevede esplicitamente che: "1. I proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di funzionamento, sono utilizzati anche per la costituzione di un fondo di incentivazione la cui destinazione terrà conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione dell'Ente sarà assunta previa concertazione con le OO.SS.";
- che con delibera n. 7.1.5.2006 dd. 16.06.2006 "Applicazione art. 19, CCNL dd. 07.04.2006: attività per prestazioni a committenti esterni." l'OGS ha autorizzato l'applicazione dell'art. 19 citato, stabilendo espressamente che la costituzione del connesso fondo deve essere effettuata attingendo esclusivamente alle risorse connesse e derivate dai proventi delle attività commissionate all'Ente da soggetti terzi, pubblici e/o privati;
- che pertanto si rende necessario ed opportuno procedere alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo decentrato tenendo conto della ripartizione contrattualmente stabilita tra i compensi e/o indennità incidenti sul fondo del trattamento accessorio - determinato secondo le norme finanziarie vigenti e le disposizioni contrattuali di riferimento - ed i compensi da erogarsi a carico dell'art. 19 CCNL 2002 – 2005;
- che il CCNL 2002-2005 non prevede alcun incremento diretto del fondo per il salario accessorio per i ricercatori e tecnologi e che solo le eventuali risorse non utilizzate riferite all'art. 15 e all'art. 8, Il biennio, potranno incrementare le indennità ricomprese nel fondo per il trattamento accessorio del suddetto personale finalizzate alla valorizzazione della specifica professionalità dello stesso;

LIVELLI I – III

tutto ciò premesso

tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali

si concorda quanto segue:

Art. 1

Trattamento accessorio complessivo livelli I – III

Il trattamento accessorio complessivo da erogarsi al personale ricercatore e tecnologo I-III livello è confermato nella bipartizione esiste e precisamente:

a) indennità a carico del fondo per il trattamento accessorio determinato secondo le modalità previste dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti:

- indennità per oneri specifici (art. 8, II biennio CCNL 05.03.1998);
- indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9, II biennio CCNL 05.03.1998);
- indennità di valorizzazione professionale (art. 8, II biennio CCNL 21.02.2002).

b) indennità a carico del bilancio dell'Ente

- indennità di responsabilità professionale (art. 10, II biennio, CCNL 05.03.1998).
- indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca (art. 22, DPR 171/91);


Fondo per il trattamento accessorio

Art. 2

Utilizzazione del fondo per il trattamento accessorio

Il fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente I, II e III livello è utilizzato per il pagamento delle seguenti indennità:

- **indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore / tecnologo** (Art. 8, CCNL 05.03.1998, II biennio);
- **indennità di direzione di strutture di particolare rilievo** (Art. 9. CCNL 05.03.1998, II biennio);
- **indennità di valorizzazione professionale** (Art. 8, CCNL 21.02.2002, II biennio).



LIVELLI I – III

Art. 3

Finanziamento del fondo per il trattamento accessorio

Il fondo per il trattamento accessorio è finanziato secondo le vigenti disposizioni contrattuali e normative.

In particolare il fondo risulta allo stato attuale essere così finanziato:

- | | |
|--|--------------|
| - risorse come identificate dall'art. 1, comma 189, Legge Finanziaria per il 2006 | € 224.500,00 |
| - risorse di cui all'art. 64, comma 5, in relazione art. 8, comma 3, II biennio, CCNL 21.02.2002, in quanto non utilizzate ai sensi dello stesso art. 64 | € 44.200,00 |
| - risorse di cui all'art. 9 II biennio, CCNL 2002-2005 (0,7% monte salari 2003 (art. 9, comma 1) | € 20.826,00 |

nonché delle ulteriori risorse necessarie al pagamento dell'indennità di valorizzazione professionale e dell'indennità per oneri specifici al personale ricercatore/tecnologo di nuova assunzione in quanto tali risorse sono specificatamente garantite dai finanziamenti di terzi (per quanto concerne le assunzioni a termine) ovvero nell'ambito delle somme assegnate all'Ente per le assunzioni in degenza o per le stabilizzazioni (per quanto concerne le assunzioni a tempo indeterminato).



Le parti danno inoltre atto che nel corso dell'anno 2005 a seguito della costituzione, all'interno dell'Ente del nuovo dipartimento BIO con risorse finanziarie per tale finalità erogate all'OGS dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, si è provveduto ad incrementare il fondo in questione dell'importo necessario al pagamento dell'indennità di direzione al direttore del nuovo Dipartimento BIO.

Art. 4

Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore / tecnologo

Le parti concordano nel disciplinare l'erogazione dell'indennità in questione secondo le modalità di seguito precisate:

- l'indennità viene attribuita a tutti i ricercatori e tecnologi in misura uguale;
- l'indennità viene corrisposta in cifra fissa mensile per 13 mensilità ;
- l'indennità viene determinata in € 45,00 mensili.

LIVELLI I – III

Art. 5

Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo

Le strutture di particolare rilievo rilevanti ai fini dell'erogazione delle indennità in questione, giusto quanto previsto dal vigente Regolamento delle Strutture dell'OGS, sono individuate in:

A) Dipartimenti scientifici

B) Strutture Tecniche di Servizio

***...**

A) Dipartimenti scientifici

La misura di detta indennità non può essere superiore, per ogni unità di personale considerata, ad € 20.658,00 annui lordi (Art. 9, CCNL 94-97) ed è determinata con delibera annuale assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con riferimento al conto consuntivo dell'anno precedente, in funzione dei seguenti criteri e parametri:

- rilevanza della struttura (capacità di attrazione, progetti internazionali, progetti nazionali): fino a un max di 40 punti;
- risorse finanziarie dalla stessa gestite (risorse erogate e risorse acquisite): fino a un max di 40 punti;
- numero dei dipendenti assegnati: fino a un max di 20 punti.

L'indennità in questione è attribuita al personale ricercatore e tecnologo nominato direttore di dipartimento e cessa di essere corrisposta alla conclusione dell'incarico affidato.

B) Strutture Tecniche di Servizio

La misura di detta indennità non può essere superiore, per ogni unità di personale considerata, ad € 20.658,00 annui lordi (Art. 9, CCNL 94-97) ed è determinata con delibera annuale assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in funzione dei seguenti parametri:

- rilevanza della struttura (interazioni con l'amministrazione, i dipartimenti ed altre strutture tecniche dell'ente, interazioni con l'esterno): fino a un max di 80 punti;
- numero dei dipendenti assegnati: fino a un max di 20 punti.

L'indennità in questione è attribuita al personale ricercatore e tecnologo nominato direttore di struttura tecnica di servizio e cessa di essere corrisposta alla conclusione dell'incarico affidato.

***...**

Le indennità di cui al presente art. 5 sono incompatibili con ogni altra indennità prevista dal presente accordo con esclusione di quelle di cui agli artt. 4, 6 e 8.

***...**

Nell'ambito di tale indennità sono ricomprese anche le indennità corrisposte ai vice direttori di dipartimento in quanto esplicitamente previste nel regolamento delle strutture dell'OGS. La misura delle indennità da corrispondersi ai vice direttori di Dipartimento viene stabilita nella percentuale del 20% dell'indennità stabilita per il proprio Direttore di Dipartimento.

LIVELLI I – III

Art. 6

Indennità di valorizzazione professionale

Le parti danno atto che l'indennità di valorizzazione professionale è corrisposta con cadenza mensile per 13 mensilità nelle misure indicate dal CCNL 21.02.2002 integrate dalle risorse economiche previste dall'art. 64 del medesimo CCNL .

L'importo dell'indennità di valorizzazione professionale è così confermato:

I livello	€ 155,00
II livello	€ 129,00
III livello	€ 111,00.

Altre indennità spettanti al personale ricercatore / tecnologo

Art. 7

Individuazione delle altre indennità da corrispondersi al personale ricercatore/tecnologo

Resta confermata l'erogazione delle seguenti indennità che sono cumulabili con le precedenti e che continuano ad essere finanziate dal bilancio dell'OGS:

- **indennità di responsabilità professionale (art. 10, II biennio, CCNL 05.03.1998).**
- **indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca (art. 22, DPR 171/91);**

L'importo di questa indennità viene automaticamente rivalutato con il variare degli stipendi tabellari iniziali di ciascun livello.

Art. 8

Indennità di responsabilità professionale

L'indennità in questione compete al personale ricercatore/tecnologo che nell'ambito di contratti/progetti acquisiti dall'Ente di importo non inferiore a € 20.000,00 sia esplicitamente chiamato ad assumersi una responsabilità professionale .

L'indennità in questione sarà corrisposta verificato il possesso del seguente requisito e della seguente condizione:

- a) iscrizione albo professionale;

LIVELLI I – III

- b) esercizio istituzionale e documentato nell'Ente di funzioni per le quali sia richiesta la suddetta iscrizione.

Il valore dell'indennità corrisponde al 2% dell'ammontare dell'entrata accertata annualmente, al netto dell'IVA e delle somme destinate a finanziamenti di terzi e viene corrisposto in un'unica soluzione annuale il mese successivo all'approvazione del bilancio consuntivo.

La responsabilità in oggetto, e le sue eventuali variazioni, è affidata dal Direttore del dipartimento interessato con esplicito formale provvedimento da trasmettersi per l'esecuzione al Dirigente per la gestione delle risorse umane.

Art. 9

Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca

Indennità per la direzione di progetti di ricerca

L'indennità in questione compete al personale ricercatore/tecnologo responsabile di un progetto di ricerca pluriennale, avente cioè una durata uguale o superiore a 24 mesi, finanziato direttamente dalla UE, ed è finalizzata a remunerare la responsabilità del ricercatore/tecnologo nella direzione/gestione del progetto di ricerca/servizio.

Il valore dell'indennità corrisponde al 3% dell'ammontare dell'entrata accertata annualmente, al netto dell'IVA e delle somme destinate a finanziamenti di terzi e viene corrisposto in un'unica soluzione annuale, al personale avente diritto, il mese successivo all'approvazione del bilancio consuntivo.

La responsabilità in oggetto, e le sue eventuali variazioni, è affidata dal Direttore del dipartimento interessato con esplicito formale provvedimento da trasmettersi per l'esecuzione al Dirigente per la gestione delle risorse umane.

Art. 10

Limite di cumulabilità



La nuova disciplina prevista per le indennità di responsabilità professionale, per incarichi di direzione di strutture tecniche/scientifiche e di progetti di ricerca troverà applicazione nell'ambito delle attività iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente contratto collettivo decentrato, eventualmente riparametrando le indennità già corrisposte secondo i precedenti accordi.

La somma delle indennità di cui agli artt. 8 e 9 non può superare il 15% della retribuzione tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza del ricercatore/tecnologo interessato.

L'importo massimo individuale dell'indennità di cui agli artt. 8 e 9 viene automaticamente rivalutato con il variare degli stipendi tabellare iniziali di ciascun livello e/o dell'eventuale passaggio di livello del ricercatore/tecnologo interessato a partire dal mese della variazione stessa.

Art. 11

Durata ed entrata in vigore



LIVELLI I – III

Il presente contratto collettivo integrativo entra in vigore a decorrere dall'01.01.2008 ed ha una durata commisurata a quella della vigenza del CCNL di riferimento e comunque non superiore al quadriennio .

Annualmente la DRU procederà a quantificare le risorse del fondo per il trattamento accessorio, di cui all'Art. 1, e le connesse voci di uscita trasmettendone i relativi tabulati alle OO.SS.

Art. 12

Disposizioni finali

Le parti danno atto che il finanziamento del fondo per il trattamento accessorio di cui agli artt. 2 e 3 del presente accordo sarà determinato con riferimento alle disposizioni contrattuali e normative annualmente vigenti con ciò intendendosi in particolare le normative contenute nelle leggi finanziarie.

----- *** -----

Per le OO.SS.:


FLC CGIL

FIR CISL


UIL PA - UR

USI RdB - Ricerca

Per l'Amministrazione:



Il Presidente
Prof. Iginio Marson



Il Direttore Generale
Dott. Tiziana Maier



2 FEB. 2009